

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA Corso di Laurea in Statistica per l'Analisi dei Dati Approvato seduta CCL Interclasse L41 LM82 del 23 aprile 2014

1. Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una *prova finale*.

Ai sensi del "Format regolamento prova finale di laurea" approvato dal Senato Accademico nella seduta del 6 novembre 2012, il Consiglio di Corso di Studio delibera la tipologia di prova finale (prova scritta e/o elaborato breve) congruente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

La prova finale del Corso di Laurea in Statistica per l'Analisi dei Dati, è finalizzata a verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea, e consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (*elaborato breve*).

Ai sensi degli artt. 22 e 29 del vigente regolamento didattico di ateneo, il consiglio di corso di studio definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il coordinatore della struttura di raccordo, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo e stabiliscono le tre seguenti sessioni di laurea con un solo appello per ciascuno di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Modalità di accesso alla prova finale

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea almeno 3 temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il coordinatore rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento/Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Lo studente deve avanzare domanda ad un Docente (Professore o Ricercatore) afferente al Consiglio Interclasse di Corso di Laurea L-41 LM-82, che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque almeno 4-6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

3. Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve, che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso di studi, rientrano:

- 1) rapporto di stage/tirocinio curriculare;
- 2) presentazione di un caso di studio.

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato — comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia — non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso il Dipartimento per qualsiasi ragione, il COORDINATORE/PRESIDENTE provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, (art. 29) le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al COORDINATORE/SCUOLA le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Preside/coordinatore di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

Nei Corsi di Studio Inter-dipartimentale, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da professori e ricercatori dei diversi dipartimenti interessati, in percentuali che saranno definite nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

5. Determinazione del voto di Laurea

La **votazione iniziale** (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno:

- essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi",
- essere escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della votazione iniziale viene aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti ciascuna.

La Commissione, qualunque sia il numero di componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11 dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a **7 voti**, così ripartiti:

- fino a 5 punti per l'elaborato breve;
- fino a 2 punti per la votazione media ottenuta negli 8 insegnamenti di: Statistica 1, Statistica 2, Statistica Economica 1, Statistica Sociale 1, Statistica 3, Statistica Economica 2, Statistica Sociale 2, Statistica 4; i due punti vengono così assegnati:
 - 1 punto se la media aritmetica ponderata è uguale o maggiore di 26 ma minore di 27 - 1,5 punti se la media aritmetica ponderata è uguale o maggiore di 27 ma minore di 28
 - 2 punti se media aritmetica ponderata è uguale o maggiore di 28/30.

La Commissione dispone di **1 ulteriore punto** da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dal Dipartimento, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo del Dipartimento.

La Commissione dispone di **2 ulteriori punti** da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio all' "elaborato breve" da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

In caso di votazione finale massima di 110/110, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode non può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale sia inferiore a 102/110.

6. Norme transitorie

Il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Studio disattivati e ad esaurimento.

Anche gli studenti che hanno già fatto richiesta di assegnazione della Tesi di Laurea prima dell'emanazione del presente regolamento potranno esercitare, nei limiti imposti dalla delibera del Consiglio di Corso di Studio, l'opzione di assegnazione dell'elaborato breve.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web del Corso di Studio.